

Investimenti in beni strumentali: Sabatini e credito di imposta al bivio delle date

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali possono usufruire nell'anno 2021 di agevolazioni in alcuni casi cumulabili, come ad esempio, il credito di imposta disciplinato dall'**articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020** e il contributo beni strumentali (Nuova Sabatini) che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le due agevolazioni hanno però regole attuative differenti.

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini si evidenzia che l'erogazione del contributo avviene su richiesta in unica soluzione (anziché in 5 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2021. La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 95, L. 178/2020) ha infatti previsto che il contributo di cui all'articolo 2 D.L. 69/2013, sia erogato in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato, disponendo, a tal fine, una integrazione della dotazione finanziaria dello strumento per ulteriori 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Rientrano nella erogazione in unica soluzione anche le domande già presentate a decorrere:

- a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 100.000 euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
- b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della Pmi non sia superiore a 200.000 euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- **2,75% per gli investimenti ordinari**
- **3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti** (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

L’utilizzo della Nuova Sabatini si cumula con il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali, che, per il 2021, è pari al 50% per importi fino a 2,5 milioni se il bene ha caratteristiche 4.0, mentre è pari al 10%, se mancano tali caratteristiche.

Il **credito d’imposta** (calcolato al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione) è infatti **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

In questo contesto occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche di effettuazione dell’operazione in quanto le due procedure seguono regole differenti.

Il credito di imposta investimenti in beni strumentali non richiede attivazioni preventive mentre, nella compilazione della domanda Sabatini, si fa riferimento ai campi “Data di avvio investimento prevista” e “Data di ultimazione investimento prevista”, come elementi obbligatori ma non vincolanti nei quali si indicano le date presunte di avvio e di ultimazione dell’investimento che, in corso di realizzazione, nei limiti delle tempistiche previste dalla

normativa di riferimento, possono subire variazioni.

Rispetto a detti campi è prevista una prima verifica che, attraverso un controllo automatico, non consente di chiudere il modulo qualora la data di avvio sia antecedente alla data riportata in calce allo stesso. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, infatti, la data di avvio dovrà in ogni caso essere successiva alla data di effettiva presentazione della domanda intesa come data di invio della PEC alla banca/intermediario finanziario.

Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Gli investimenti, infine, per il contributo Nuova Sabatini, devono essere **conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in via esclusivamente telematica apposita dichiarazione.

Pertanto, se la data di stipula del contratto di finanziamento di un bene strumentale 4.0 è, ad esempio, il 31 marzo 2021, gli investimenti devono essere conclusi entro il 31 marzo 2022 mentre ai fini del credito di imposta, la consegna del bene e l'interconnessione potrebbero avvenire entro il 30 giugno 2022 (con ordine accettato e versamento di acconti almeno pari al 20%) entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che lo scorso anno in linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini" la possibilità di

avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

(MF/ms)